

Seduta del 05/07/2017 con inizio alle ore 09:00

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER L'ANNO 2017 E PER IL TRIENNIO 2017-2019- MODIFICHE AL DUP APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 31/03/2017.**

Presiede la seduta il Sindaco IMERI Juri Fabio

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Gravallese Immacolata

All'appello risultano:

IMERI Juri Fabio	Sindaco	Presente
ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina	Vice Sindaco	Presente
MANGANO Basilio Antonino	Assessore	Presente
NISOLI Alessandro	Assessore	Presente
PEZZONI Giuseppe	Assessore	Presente
VAILATI Sabrina	Assessore	Presente

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine all'oggetto sopraindicato

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere."; 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.";
- l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;

RICHIAMATE le seguenti norme specifiche afferenti alle assunzioni del personale:

<p>Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>	<p>Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso la parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile-<i>Lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.</i></p>
--	--

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;  
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113

L'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti. Tale rapporto va comunque calcolato, per determinare la capacità assunzionale; per capire se un ente può assumere nel 2016 ancora al 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente e non al 25%, è necessario che tale rapporto sia pari o inferiore al 25%.

Per gli anni 2014-2015  
Art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 114/2014 (come modificato dall'art. 4, comma 3, della legge 125/2015 di conversione del decreto-legge 78/2015)

Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

Dall'anno 2016  
Art. 1, comma 228, della legge 208/2015

Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, a una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge 190/2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il comma 5-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

Art. 1, comma 479, lett. d) legge n. 232/2016

Per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia

inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 22 del D.L.  
50/2017, convertito in  
Legge n.96/2017

All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti" sono sostituite da: "nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018."  
Nei Comuni con popolazione superiore a mille abitanti, per gli anni 2017 e 2018 le facoltà assunzionali di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale sono innalzate al 75% della spesa dei cessati anno precedente se il rapporto tra dipendenti e popolazione dell'anno precedente risulti inferiore al limite fissato per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari.

La capacità assunzionale per gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti (fattispecie applicabile al Comune di Treviglio), in regola con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di contenimento della spesa di personale, si può riassumere come segue:

Anno	Rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 25%
<b>2013</b>	40% della spesa delle cessazioni anno precedente
<b>2014</b>	60% della spesa delle cessazioni anno precedente
<b>2015</b>	60% della spesa delle cessazioni anno precedente
<b>2016</b>	<b>25%</b> della spesa delle cessazioni anno precedente

Anno	
<b>2017</b>	75% della spesa delle cessazioni anno precedente nei Comuni che rispettano il parametro dipendenti/popolazione di cui al D.M. 10 aprile 2017;
<b>2018</b>	<b>75%</b> della spesa delle cessazioni anno precedente nei Comuni che rispettano il parametro dipendenti/popolazione di cui al D.M. 10 aprile 2017; <b>90%</b> nei Comuni che rispettano sia il parametro dipendenti/popolazione di cui al d.m. 10 aprile 2017, sia i presupposti di cui all'art. 1, comma 479, lett. d) della legge 232/2016 ( obiettivo del pareggio di bilancio, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio).
<b>2019</b>	<b>100%</b> della spesa delle cessazioni anno precedente

ATTESO che la circolare del 18 ottobre 2010 dell'UPPA - Dipartimento della Funzione Pubblica, ha precisato che la definizione di "spesa corrispondente alle cessazioni" va interpretata quale spesa annuale, a prescindere dalla data di cessazione del servizio e dei relativi costi;

VISTI altresì:

- la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68 in ordine alla quota di riserva destinata alle assunzioni di personale disabile;

- la deliberazione n. 25/2014 della Sezione Autonomie che precisa: *“A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali”;*
- la deliberazione della Corte dei Conti- Sezione Autonomie- n. 26 del 28/07/2015, che ha chiarito la portata applicativa dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015 concernente la facoltà riconosciuta agli enti locali di recuperare le quote di turn over non utilizzate riferite al triennio precedente;
- la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità;

RILEVATA l’ inapplicabilità dell’art. 1, comma 424 della Legge n. 190/2014 e dell’art. 5 del D.L. n. 78/2015 relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta il cui limite di applicazione temporale era riferito agli anni 2015 e 2016;

VISTA E RICHIAMATA la nota n. 51991 del 10/10/2016, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato che, tra l'altro, nella Regione Lombardia “sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale e per gli enti locali che insistono sul loro territorio”, in considerazione dell'esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta ancora da ricollocare;

ATTESO che:

- con propria deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 21/10/2016 è stata ridefinita la macro struttura organizzativa dell’Ente;
- con deliberazione n. 91 del 29/07/2015 si era provveduto all’approvazione del fabbisogno di personale 2015-2017 e alla revisione della dotazione organica, mentre con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.5 del 9/03/2016 venne approvato il DUP ove risulta inserita, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 31/03/2017 è stato approvato il DUP anni 2017-2019 nel quale non sono state previste assunzioni per il triennio di riferimento;
- è stata effettuata dai dirigenti, ciascuno per la propria struttura, la ricognizione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 richiamato in premessa, come da dichiarazioni agli atti;

PRESO ATTO che, da quanto attestato dai dirigenti, non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l’attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

DATO ATTO che l’Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, giusta comunicazione del dirigente del Servizio Finanziario del 24/01/2017, prot. n.4018 e il Bilancio di Previsione 2017, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2017-2019, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.03.2017, immediatamente esecutiva, sono improntati al medesimo risultato;
- ha inviato nei termini prescritti la certificazione riguardante il pareggio di bilancio anno 2016 (art. 1, comma 707, 2° periodo, Legge n. 208/2015);

- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2016-ultimo rendiconto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/05/2017, al netto delle spese escluse dal computo, è inferiore a € 6.915.429,20, che rappresenta il limite della media del triennio 2011-2013 ex art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- con propria deliberazione n. 15 del 18/02/2015 è stata prorogata, fino a tutto l'anno 2017 l'efficacia del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, redatto ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198;

DATO ATTO, altresì, che presso questa Amministrazione:

- non risultano vincitori di concorso non assunti;
- non sono stati assegnati dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta, ai sensi dell'art. 1, comma 424 della Legge n. 190/2014 e dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015;

VISTO l'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 concernente il principio contabile applicabile alla programmazione dell'Ente tra cui quella delle risorse umane;

ATTESO che il rapporto dipendenti popolazione risulta inferiore al parametro di riferimento di cui al decreto ministeriale del 10 aprile 2017, attestandosi su 1/178, anziché 1/146, previsto dal D.M. per la fascia demografica in cui ricade il Comune di Treviglio;

ATTESO che la consistenza del personale in servizio, alla data di approvazione della presente deliberazione, è di n. 166 unità complessive, inquadrate nei vari profili professionali, in relazione alle varie funzioni da espletare;

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto rappresentato nella narrativa che precede, procedere alla rideterminazione e quantificazione del budget assunzionale per il triennio 2017-2019 e all'aggiornamento della programmazione del fabbisogno occupazionale, con contestuale modifica di quanto contenuto nel DUP, approvato con la già richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/03/2017;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PRESO ATTO che:

- il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sulla base dell'ultimo consuntivo approvato è pari al 31,19% ;
- per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità cessata/da assumere viene convenzionalmente preso a base il valore della posizione iniziale della categoria di appartenenza, aumentata degli oneri riflessi e dell'Irap;
- il budget disponibile per l'anno 2017, 2018 e 2019 in relazione alle cessazioni anno precedente, anno 2016, a quelle presunte anni 2017 e 2018 e alle percentuali vigenti a norma di legge, applicabili di anno in anno alla spesa dei cessati, risulta il seguente:

... Budget Anno 2017

Categorie	N. Unità	totale	spesa	Budget
Cessazioni <b>2016</b>		cessazioni		disponibile <b>75%</b>
Cat. D	1			
Cat. A	1			
		€ 50.667,19		€ 38.000,40



## Budget Anno 2018

Categorie Cessazioni presunte <b>2017</b>	N. Unità	totale cessazioni	spesa	Budget disponibile 75% se: rispetto del saldo di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017, anno 2017, con spazi finanziari inutilizzati <b>pari o superiori</b> all'1% degli accertamenti delle entrate finali - rapporto dipendenti / popolazione anno 2017 <b>inferiore</b> a quello definito dal D.M. 10 aprile 2017	Budget disponibile 90% se: rispetto del saldo di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017, anno 2017, con spazi finanziari inutilizzati <b>inferiori</b> all'1% degli accertamenti delle entrate finali - rapporto dipendenti / popolazione <b>inferiore</b> a quello definito dal D.M. 10 aprile 2017	Budget disponibile 25% se: - rispetto del saldo di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017, anno 2017, con spazi finanziari inutilizzati <b>inferiori</b> all'1% degli accertamenti delle entrate finali - rapporto dipendenti / popolazione <b>superiore</b> a quello definito dal D.M. 10 aprile 2017
D3	1					
B	1					
A	3 (di cui n.1 a pt 24 sett.)					
C	1					
		€ 141.320,58		€ 105.990,44	€ 127.188,52	€ 35.330,14

## Budget Anno 2019

Categorie Cessazioni presunte <b>2018</b>	N. Unità	totale cessazioni	spesa	Budget disponibile 100%-Normativa di riferimento - art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014
B3	1			
B	2			
		€ 63.495,54		€ 63.495,54

- nel 2017 è possibile utilizzare il budget dei cessati anno 2016, pari a € 38.000,40, oltre ai "resti" delle facoltà assunzionali degli anni 2014-2015-2016, calcolato sulle rispettive cessazioni degli anni 2013-2014-2015; nel 2017 risultano inutilizzati i resti delle capacità assunzionali degli anni 2015 e 2016, per complessivi € 84.227,07, pari rispettivamente a:

-€ 22.290,40 (60% dei cessati 2014, al netto dell'assunzione effettuata nel 2015 a valere sul budget assunzionale, come sotto esplicitato);

- € 61.936,67 (25% dei cessati 2015);

RICORDATO che dalla limitazione assunzionale sono escluse le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo, peraltro, completamente assolta dal Comune di Treviglio, come risulta dal prospetto informativo trasmesso al Centro per l'Impiego entro il 31/01/2017;

EVIDENZIATO, altresì, che nell'anno 2015:

- risulta assunta, dal 1/07/2015, una unità in cat. D1 al profilo di Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile, a conclusione di procedura di mobilità esterna volontaria tra amministrazioni soggette a limitazioni assunzionali ex art. 30 D.Lgs n. 165/2001 indetta e ultimata entro l'anno 2014, da considerarsi neutra ai fini del calcolo del turn over e della spesa;
- a seguito esito negativo della procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs n. 165/2001 per la copertura di un posto di Cat. B3 al profilo professionale di Collaboratore Amministrativo indetta ed espletata nell'anno 2014, è stata reindetta ed ultimata nel 2015 una nuova procedura di mobilità volontaria riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta, come previsto dalla circolare n. 1/2015 della Funzione Pubblica che prevedeva: "Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta". L'assunzione del vincitore della selezione, disposta con effetto dal mese di agosto 2015, benchè trattasi di mobilità volontaria, secondo autorevoli pareri, è da ritenersi non neutra ai fini della spesa per turnover, contrariamente a quanto espresso in narrativa nella deliberazione G.C. n. 91 del 29/07/2015, a mente delle previsioni dell'art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014, che recita: "Le Regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori ..... e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità";

RICHIAMATO inoltre l'articolo 7, comma 2, del CCNL 14.09.2000 che, in materia di lavoro a tempo determinato, stabilisce che: "gli enti individuano, previa concertazione ai sensi dell'art.8 del CCNL dell'1.4.1999, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo";

DATO pertanto atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato;

ATTESO poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "[4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"](#)";

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;



RICHIAMATO, altresì, l'art. 16 comma 1-quater del D.L. 113/2016, convertito in Legge n. 160 del 7/08/2016, che prevede l'esclusione, dalle limitazioni previste dal predetto art. 9, comma 28, delle spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del tuel;  
PRESO atto che nell'anno 2009 la spesa per le forme flessibili di lavoro, (inclusi oneri a carico dell'Ente) come risulta dal bilancio consuntivo dell'Ente, è stata la seguente:

Riferimento	Tipologia	Spesa 2009
Art. 9 , comma 28, 1° periodo D.L. n. 78/2010	Assunzioni a tempo determinato	€ 94.617,32
	Collaborazioni coordinate e continuative	€ 1.968,00
Art. 9 , comma 28, 2° periodo D.L. n. 78/2010	Somministrazione	€ 27.788,38
Totale		€ 124.373,68

e che pertanto il limite di spesa risulta pari alla medesima cifra di € 124.373,68;

ESAMINATE inoltre le dichiarazioni dei dirigenti agli atti comunali ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 6, comma 4-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165;

ATTESO che:

- sia la programmazione triennale sia, nel suo ambito, la programmazione annuale devono essere collegate al monitoraggio della funzionalità complessiva della struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne l'adeguatezza in relazione agli obiettivi dell'Ente e alla soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata;
- per le amministrazioni pubbliche, infatti, la determinazione del fabbisogno di personale deve tener conto, quale elemento basilare, della garanzia dei servizi all'utenza, del controllo del territorio e della pianificazione delle attività e della performance;

RITENUTO, in considerazione della quantità e qualità dei servizi che si intende continuare ad assicurare alla cittadinanza nel triennio 2017-2019, di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato indicate nell'allegato "A" ove si trovano elencate la categoria, il profilo, l'anno e le modalità di copertura;

RITENUTO necessario, con riferimento alle norme e disposizioni contrattuali sopra richiamate, stabilire per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, che si provvederà nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 e quindi esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali, oltre che nei limiti di cui al predetto art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i., per garantire i servizi essenziali e infungibili, ciò solo qualora non sia possibile provvedervi a mezzo di misure organizzative alternative;

DATO ATTO che la quota di riserva di cui alla Legge n. 68/1999 risulta assolta, come risulta dal prospetto informativo annuale trasmesso al Centro per l'Impiego lo scorso 31/01/2017;

ATTESO infine che si è provveduto all'informazione alla RSU e alle OO.SS, con nota del 26/06/2017, prot. n. 31611;

RICHIAMATO infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.";

RICHIAMATO l'art. 3, comma 10-bis del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, che prevede "il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente.....";

ATTESO che con proprio parere, acquisito al prot. gen. n. 33008 del 4/07/2017 il Collegio dei Revisori dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, ;

PRESO ATTO che:

- la programmazione proposta concorre a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale al di sotto del limite fissato dal comma 557-quater, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, relativo al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della citata disposizione";
- il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, è pari a € 6.915.429,20;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative; l'entrata in vigore dell'obbligo del DUP non ha modificato la competenza degli organi secondo quanto previsto dal TUEL;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

PRESO ATTO dell'esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale;

CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

1. DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di soprannumero e non sono state rilevate, come da relazione in atti, eccedenze di personale;
2. DI APPROVARE il piano triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 ed il piano occupazionale 2017 riportati nell'allegato, a formarne parte integrante e sostanziale, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni e di bilancio dell'Ente, predisposti in relazione agli obiettivi di garanzia dei servizi all'utenza, del controllo del territorio e della pianificazione delle attività e della performance, nel triennio di riferimento, da effettuarsi secondo le procedure di reclutamento indicate nell'allegato;
3. DI INTEGRARE, per l'effetto della presente deliberazione, il DUP-Parte seconda-Programmazione del fabbisogno di personale-, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25/2017;
4. DI DARE ATTO che la presente programmazione concorre al perseguimento dell'obiettivo della riduzione delle spese di personale e della garanzia di funzionamento dei servizi dell'Ente;
5. DI DARE ATTO, altresì, che:
  - le assunzioni programmate, rientrano pienamente nei limiti della spesa delle cessazioni anni precedenti, oltre che nei limiti di spesa del valore medio del triennio 2011-2013 ex art. 1,

comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 90/2014, con legge n. 114/2014;

- la spesa, in misura annua, relativa alle assunzioni programmate con il presente atto, che graverà sul bilancio dell'Ente, calcolata, analogamente alla spesa dei cessati, prendendo convenzionalmente il valore della posizione iniziale della categoria di appartenenza, aumentata degli oneri riflessi e dell'Irap, ammonta a € 114.109,70; detta spesa è di gran lunga inferiore rispetto alla spesa per cessazioni anno 2016, anni precedenti, non sostituite con nuove assunzioni, e anno 2017;
  - la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2017 e del bilancio pluriennale;
6. DI DEMANDARE al Dirigente Responsabile del Servizio Personale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento;
  7. DI STABILIRE che, nel rispetto del limite di spesa sopra riportato, si procederà ad assunzioni a tempo determinato solo per la sostituzione di personale assente per periodi superiori a 6 mesi, salvo rispetto di diverse particolari disposizioni, laddove ciò si renda necessario per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi ed il dirigente interessato abbia dimostrato l'impossibilità di misure organizzative alternative;
  8. DI INFORMARE le OO.SS. e la RSU dell'adozione del presente atto;
  9. DI FAR PRESENTE che si procederà annualmente all'adeguamento del piano dei fabbisogni in linea con la normativa vigente ed in particolare, con le nuove disposizioni del D.lgs n. 75/2017;
  10. DI DARE ATTO che, in caso di esito negativo delle procedure di mobilità esterna, il ricorso al reclutamento, per la copertura dei posti, mediante concorso pubblico, rientrerebbe comunque nel budget assunzionale dell'Ente, determinato secondo le disposizioni legislative, come più sopra esplicitato, in relazione alle cessazioni di personale anni 2016, 2017 e ai "resti" derivanti da cessazioni anni precedenti;

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il Sindaco IMERI Juri Fabio

Il Segretario Generale Dr.ssa Gravallesse Immacolata